



REGOLAMENTO INTERNO
PER L'APPROVIGGIONAMENTO DI FARMACI E
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Il presente Regolamento è stato approvato da Farmacie Comunali FVG S.p.a. - Società Benefit con
Determinazione dell'Amministratore Unico n.1 del 02.01.2025

Sommario

PRIMA PARTE – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento.....	3
Art. 2 - Principi generali.....	3
Art. 3 - Sistema di calcolo delle soglie e divieto di frazionamento	5
Art. 4 – Il Responsabile Unico del Progetto e i Modelli organizzativi	6
Art. 5 – Commissione di Gara e Seggio di gara	7
Art. 6 – Principio di rotazione	8
SECONDA PARTE – APPROVVIGONAMENTO DEL FARMACO e del PARAFARMACO	8
Art. 7 – Premessa	9
Art. 8 – Approvvigionamento dei farmaci	9
Art. 9 – Procedura, criteri di selezione e stipula del contratto.....	10
TERZA PARTE – AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE	10
Art. 10 – Affidamento di servizi e forniture	11
Art. 11 - Requisiti di partecipazione alle procedure delle imprese.....	12
Art. 12 – Disciplina delle esclusioni e self cleaning	14
Art. 13 - Contenuti lettera invito/disciplinare di gara e capitolati tecnici	14
Art. 14 - Criteri di Aggiudicazione delle procedure di gara	15
Art. 15 – Valutazione delle offerte anormalmente basse e Ruolo del R.U.P.	16
Art. 16 – Stipula del contratto, stand still e Tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 17 – Verifica delle forniture e delle prestazioni e Pagamenti	17
Art. 18 - Oneri per la sicurezza.....	17
Art. 19 - Revisione prezzi	18
Art. 24 - Penali	18
Art. 20 – Garanzie	18
Art. 21 - Contenuti del contratto.....	18
Art. 22 – Rinnovo, proroga del contratto e c.d. quinto d’obbligo.....	19
Art. 23 – Esecuzione del contratto	20
QUARTA PARTE – DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 24 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti	20
Art. 25 – Normativa in materia di privacy.....	20
Art. 26 - Adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e comunicazioni all’Osservatorio.....	21
Art. 27 - Gestione del contenzioso e rimedi alternativi – Foro competente.....	21
Art. 28 – Norme finali ed entrata in vigore.....	21

PRIMA PARTE – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Farmacie Comunali S.p.A. – Società Benefit [“Farmacie FVG” o “Società”], con sede legale in Via Gabelli 4, 33080 PORCIA (PN), Codice Fiscale e Partita IVA 01334360938, gestisce due farmacie nel territorio comunale di Porcia, la farmacia comunale di Rorai Piccolo e la farmacia comunale di Palse, e tre farmacie di altri comuni: la farmacia comunale di Tamai nel comune di Brugnera, la farmacia comunale di Campagna nel comune di Maniago, e la farmacia di Villotta nel comune di Chions.
2. Farmacie Comunali F.V.G. S.p.a. ha come obiettivo prioritario porre al centro di ogni processo il cittadino, migliorando ed adeguando continuamente la qualità del servizio reso al cittadino stesso e quindi di promuovere, accanto all’attività di vendita di farmaci, iniziative socioassistenziali, culturali, didattiche, ambientali, sportive che vanno a beneficio della collettività.
3. Farmacie Comunali - in qualità di società a capitale interamente pubblico – è tenuta ad applicare le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, intitolato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” [“Codice” o “CCP”] e del correttivo di cui al D.lgs. 209/2024.
4. In forza di quanto sopra, con il presente Regolamento Farmacie FVG intende disciplinare in via di autoregolamentazione gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 comma 2 del CCP.
5. Il presente Regolamento deve essere osservato da tutte le funzioni aziendali della Società che direttamente o indirettamente sono coinvolte in una o più fasi del processo degli affidamenti qui disciplinato.
6. Questo documento viene pertanto redatto, conservato, pubblicato ed aggiornato secondo le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Farmacie FVG ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - di cui è parte integrante - con lo scopo di prevenire ed impedire la commissione dei reati previsti dal decreto stesso.
7. Chiunque non si attenga al presente Regolamento – ivi compreso l’obbligo di segnalazioni all’OdV previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 – potrà essere soggetto a sanzione da parte di Farmacie FVG, anche rispetto a quanto previsto dal Sistema Disciplinare contenuto nella Parte Generale del citato Modello.

Art. 2 - Principi generali

1. La Società conforma la propria attività contrattuale a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico comunitario e nazionale, nonché della normativa regionale e comunale e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione aziendale.
2. Nell’espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, Farmacie FVG si impegna in particolare a garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - a) **Principio del risultato** (art. 1 del Codice), comportante il perseguimento del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **Principio della fiducia** (art. 2 del Codice), teso a favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale della stazione appaltante e a definire i limiti della responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti;

- c) **Principio dell'accesso al mercato** (art. 3 del Codice), secondo cui l'azione della Stazione appaltante deve favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- d) **Principio del criterio interpretativo** (art. 4 del Codice), che impone, nell'ipotesi in cui sorgano questioni interpretative, di prediligere la soluzione più funzionale a conseguire il risultato amministrativo o comunque la più idonea a favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.
- e) **Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento** (art. 5 del Codice), in forza del quale, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono reciprocamente rispettare i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, sussistendo in capo all'operatore economico, anche prima dell'aggiudicazione, un affidamento sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
- f) **Principio di auto-organizzazione amministrativa** (art. 7 del Codice) in base al quale le stazioni appaltanti organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione (a titolo esemplificativo, con l'affidamento diretto a società in house).
- g) **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito** (art. 8 del Codice) che prevede che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le stazioni appaltanti siano dotate di autonomia contrattuale e possano concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge. Prevede inoltre che le prestazioni d'opera intellettuale non possano essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione e che salvo i predetti casi eccezionali, la stazione appaltante garantisca comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
- h) **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** (art. 9 del Codice), secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
- i) **Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione** (art. 10 del Codice) in virtù dei quali i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
- j) **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** (art. 11 del Codice) in virtù del quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, il tutto come meglio previsto nell'Allegato I.01 del Codice che stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente, che dovrà essere coerente con quanto previsto ai commi 1 o 4. Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore, vige l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.

- k) **Rinvio esterno** (art. 12 del Codice), che prevede che per quanto non espressamente previsto nel Codice alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applichino le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
3. In aggiunta ai suddetti principi, i soggetti destinatari del presente Regolamento devono attenersi al Codice Etico ed ai criteri generali di comportamento riportati nel Modello Organizzativo 231 ed alle prescrizioni specifiche riportate nella Parte Speciale del Modello stesso.
4. I soggetti coinvolti sono altresì tenuti a rispettare e a garantire la precisa segregazione dei ruoli nell'esecuzione dei rispettivi compiti e funzioni, sia durante le fasi della procedura di individuazione del contraente, che in quelle di affidamento e di esecuzione del contratto, secondo il principio di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 3 - Sistema di calcolo delle soglie e divieto di frazionamento

1. Le soglie comunitarie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Codice, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, si tiene conto del valore stimato dell'intero appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e/odi eventuali altre imposte e tasse.
3. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ad esso riferibile, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
4. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
5. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si terrà conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
6. La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere l'applicazione delle norme applicabili in materia.
7. In particolare, nessuna prestazione di beni o servizi, ivi comprese prestazioni continuative e le eventuali opzioni per prestazioni aggiuntive o di rinnovo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Oltre tale importo si deve procedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione di beni, servizi, applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di

ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

8. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del Codice o a quelle del presente Regolamento.

Art. 4 – Il Responsabile Unico del Progetto e i Modelli organizzativi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del CCP, Farmacie FVG individua e nomina, per ciascuna procedura di affidamento, il soggetto cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ["RUP"].
2. Il RUP è il responsabile di tutto l'intervento pubblico, inteso quale complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici; esso è nominato tra i dipendenti di livello apicale, di norma aventi qualifica dirigenziale, e svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici aziendali, secondo la suddivisione di competenze individuata nel funzionigramma e nel mansionario aziendale adottati dalla Società.
3. Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, nonché in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno alla Società.
4. La nomina del RUP viene effettuata da Farmacie FVG tramite: *I)* delega/procura, *II)* atto di nomina da adottarsi come atto preliminare dell'avvio della procedura di gara.
5. Nell'ipotesi in cui, per il verificarsi di casi eccezionali o di straordinaria urgenza non fosse possibile procedere con la nomina formale del RUP, il primo atto compiuto dal soggetto che effettua l'acquisto ne determina implicitamente la nomina.
6. Al RUP spettano tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in materia dall'art. 15, comma 4 e 5, e dall'Allegato I.2 del Codice.
7. Il RUP svolge altresì ogni ulteriore attività disciplinata da successivi atti e/o regolamenti emanati ed emanandi, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.
8. Ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, il RUP può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e dal presente articolo del Regolamento.
9. Durante lo svolgimento delle procedure, il RUP è tenuto ad adottare comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede e a non rivelare le informazioni fornite dagli Operatori Economici consultati o altre informazioni che possano falsare la concorrenza.
10. Al fine di garantire una segregazione dei ruoli in conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società, e qualora ciò si rendesse necessario sulla scorta dell'affidamento da espletare, Farmacie FVG potrà, a titolo esemplificativo:
 - istituire una struttura di supporto al RUP, consistente nell'individuazione di soggetti incaricati ad assisterlo, destinando alla medesima risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara. La struttura di supporto al RUP potrà essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.
 - individuare modelli organizzativi *ad hoc* che consentono di strutturare in modo organico l'ufficio del RUP con la nomina di responsabili di fase. In particolare, in relazione a tale Ufficio il RUP sarà

unico e svolgerà funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dei singoli responsabili di procedimento nominati per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.

Art. 5 – Commissione di Gara e Seggio di gara

A) COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1.** La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione dell'affidamento pubblico che dovrà essere nominata dall'Amministratore Unico della Società a seconda delle competenze, per la selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2.** La commissione dovrà essere composta da un numero dispari di massimo cinque componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
- 3.** La commissione è presieduta e composta da:
 - a)** dipendenti di Farmacie FVG, in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di adeguate competenze professionali; della commissione giudicatrice può far parte anche il RUP. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può presiedere la commissione;
 - b)** in mancanza di adeguate professionalità nell'organico di Farmacie FVG, quest'ultima potrà scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre aziende o enti;
 - c)** in caso di documentata indisponibilità da parte dei funzionari *sub b)*, Farmacie FVG potrà rivolgersi a professionisti esterni.
- 4.** Le nomine vanno compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Farmacie FVG, non potrà nominare quali commissari coloro che:
 - nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della Società;
 - sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (*"Reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio"*);
 - si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
- 5.** Su richiesta del RUP, la commissione può svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. I componenti della commissione giudicatrice possono lavorare a distanza con procedure telematiche, con modalità adeguate che assicurino la massima tutela delle informazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte pervenute.

B) SEGGIO DI GARA

Per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, l'Amministratore Unico potrà istituire un seggio di gara, ovvero un organismo tecnico incaricato di svolgere una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti in un affidamento pubblico

che si occupa di calcolare e confrontare i prezzi o costi delle offerte al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico.

Il seggio di gara potrà essere monocratico o collegiale. I componenti del seggio di gara vengono scelti tra il personale dipendente di Farmacie Comunali, in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di adeguate competenze professionali, tenendo conto dei criteri di trasparenza e competenza.

Non potranno essere nominati componenti dei seggi di gara coloro che:

- sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (*"Reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio"*);
- si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Art. 6 – Principio di rotazione

1. Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.
2. Si applica il principio di rotazione con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente, nei casi in cui i due affidamenti - quello del contraente uscente e quello attuale - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia economica e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:
 - particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla Società per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
 - particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
4. E' sempre ammessa la deroga del principio di rotazione per affidamenti di importi inferiore a 5.000,00 euro. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

SECONDA PARTE – APPROVVIGONAMENTO DEL FARMACO e del PARAFARMACO

Art. 7 – Premessa

1. Nel caso delle procedure per la fornitura di medicinali e parafarmaci, le Stazioni Appaltanti devono trovare un giusto equilibrio tra esigenze di breve periodo di acquisizione del prodotto farmaceutico a prezzi contenuti e quelle, di più lungo periodo, di mantenimento della concorrenza.
2. Scopo di Farmacie FVG è quello di provvedere:
 - a) alla vendita al pubblico di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici in genere, e, di quant'altro possa essere venduto in farmacia, ai sensi delle leggi e regolamenti in materia;
 - b) a promuovere ogni iniziativa utile a creare una migliore conoscenza dei farmaci nel quadro anche della medicina preventiva;
 - c) di attuare, in tal senso, misure sempre più efficace ed efficiente da offrire al pubblico.

Art. 8 – Approvvigionamento dei farmaci

1. La Società necessita di un approvvigionamento giornaliero di farmaci e parafarmaci per soddisfare le richieste avanzate dai clienti e per garantire la giacenza minima di determinati prodotti, in ragione agli obblighi di legge che interessano le Farmacie. Invero, rispetto all'acquisto di servizi e forniture standard regolate dal D. lgs. 36/2023 (vd Terza parte del presente Regolamento) l'approvvigionamento di farmaci e parafarmaci si caratterizza per la speditezza e l'urgenza con cui l'approvvigionamento deve rispondere alla richiesta del cliente finale e si esaurisce in un'attività di mero acquisto del farmaco e parafarmaco e di successiva rivendita. Per la particolarità del mercato, quindi, i farmaci e i beni da rivendita, che comportino un affidamento sotto le soglie comunitarie, possono essere acquistati secondo le diverse modalità indicate nel presente articolo.

1) ACQUISTI DAL GROSSISTA-FORNITORE EUROPEO

La Società per i propri acquisti si avvale del grossista aggiudicatario della gara europea. Per gli acquisti giornalieri il Direttore potrà quindi rivolgersi direttamente al grossista.

Tuttavia, in caso di prodotto mancante ovvero per la particolare struttura del mercato che prevede la frequente necessità di commercializzare prodotti brevettati o distribuiti a particolari condizioni economiche o, ancora, per assecondare le richieste della generalità dei consumatori a cui sono rivenduti i prodotti, il Direttore della Farmacia potrà procedere con gli acquisti da altri grossisti non aggiudicatari della gara europea, direttamente presso i fornitori di farmaci e parafarmaci, ovvero secondo le ulteriori modalità di seguito indicate.

2) ACQUISTI DAL MERCATO ELETTRONICO

Il Direttore della Farmacia, al fine di individuare gli operatori economici in grado di fornire la miglior offerta economica per ogni articolo proposto, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione o anche approvvigionandosi direttamente presso le case farmaceutiche produttrici sempre a mezzo di piattaforme elettroniche non pubbliche, valutata la convenienza dell'acquisto, può procedere con l'acquisto diretto, senza pubblicazione di bando alcuno.

Il Direttore Farmacista è punto ordinante autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici.

3) ACCORDO QUADRO

È possibile l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero da altra centrale di committenza al fine di poter gestire gli acquisti nel lungo periodo, garantendosi il costante aggiornamento dei farmaci e parafarmaci acquistati e dall'altro accorpate gli acquisti di farmaci o parafarmaci omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo evitando lunghe e dispendiose ripetizioni di procedure.

4) SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONI

Per acquisti di farmaci o parafarmaci di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Si tratta di un sistema aperto idoneo a garantire la massima flessibilità di incontro tra domanda ed offerta, che consente un aumento della concorrenza e dell'efficienza della commessa pubblica grazie al risparmio di tempo e denaro derivante dal suo utilizzo. Si rinvia all'art. 32 del CCP per la relativa procedura.

Art. 9 – Procedura, criteri di selezione e stipula del contratto

1. La procedura per l'acquisto di farmaci e parafarmaci avviene con una delle modalità indicate al precedente articolo 8.
2. La migliore offerta è selezionata, secondo i casi, con il criterio del:
 - a) *miglior prezzo* (criterio del prezzo più basso, solo tra offerte comparabili in tutte le condizioni);
 - b) *miglior rapporto qualità prezzo* (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), tenuto conto di tutte le condizioni delle offerte presenti e delle esigenze della Farmacia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli acquisti di medicinali e prodotti vari devono essere effettuati in modo da limitare al minimo la giacenza;
 - garanzie sui prodotti;
 - data di scadenza dei prodotti;
 - tempi di consegna;
 - offerta completata da servizi accessori, complementari, migliorativi d'interesse per la farmacia.Per la valutazione del miglior rapporto qualità prezzo il Direttore Farmacista può farsi assistere da una Commissione giudicatrice o da un Seggio di gara.
3. Il principio del miglior prezzo o del miglior rapporto qualità prezzo non può in ogni caso pregiudicare la tutela della salute dei destinatari cui si rivolgono i servizi offerti dalla farmacia, intendendosi la salvaguardia del diritto alla salute quale diritto costituzionalmente garantito e prevalente.
4. Ad avvenuta individuazione del contraente:
 - in caso di ordine diretto del farmaco o del parafarmaco verso il fornitore prescelto, il Direttore della Farmacia o suo delegato provvede autonomamente a formalizzare l'acquisto della merce necessaria inserendo l'ordine di riferimento sul gestionale in uso presso la Farmacia;
 - in caso di espletamento della procedura tramite MEPA o altre piattaforme elettroniche, ovvero di procedure aventi ad oggetto l'affidamento di mere forniture o di servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, il Responsabile Unico del Progetto provvede a formalizzare l'ordinazione dei farmaci o parafarmaci necessari, mediante la sottoscrizione digitale di un ordine di acquisto.

TERZA PARTE – AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 10 – Affidamento di servizi e forniture

1. Ai fini del presente Regolamento e, secondo quanto al riguardo previsto dal CCP, per “servizi e forniture” si intendono le prestazioni di servizi e l’acquisto di beni non rientranti nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, della fornitura con posa in opera, dei servizi di ingegneria e dell’acquisto di farmaci e parafarmaci già disciplinati sopra.
2. Per l’aggiudicazione di appalti pubblici in linea generale - e nei limiti di cui ai successivi commi del presente articolo - le stazioni appaltanti possono utilizzare:
 - **Procedura di affidamento diretto:** la Stazione Appaltante può assegnare direttamente un appalto senza dover effettuare una gara;
 - **Procedura aperta:** in tal caso, l’operatore economico interessato presenta un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, riducibile a 15 giorni solo per ragioni di urgenza, specificamente motivate (art. 71 CCP);
 - **Procedura ristretta:** l’operatore economico può chiedere di partecipare, ma possono presentare un’offerta soltanto quelli invitati dalle stazioni appaltanti. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell’invito (art. 72 CCP);
 - **Procedura competitiva con negoziazione:** qualunque operatore può presentare una richiesta di partecipazione e la gara si svolge successivamente tramite procedura negoziata con gli operatori invitati (art. 73 CCP);
 - **Dialogo competitivo:** la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni capaci di soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante; l’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 74 CCP);
 - **Partenariato per l’innovazione:** le stazioni appaltanti possono sviluppare in prima persona, ma in collaborazione con partner esterni, prodotti innovativi non acquisibili sul mercato (art. 75 CCP);
 - **Procedura negoziata in assenza della pubblicazione del bando:** la stazione appaltante esercita solo una fase di negoziazione diretta con il contraente, con esclusione della fase dell’aggiudicazione. Per l’alto livello di discrezionalità, il Codice limita l’utilizzo di tale procedura ad ipotesi ben definite (art. 76 CCP).
3. Farmacie FVG, in funzione delle diverse fasce di importo e tipologie degli appalti e fermi restando i limiti delle soglie comunitarie di cui ai successivi articoli, individua il contraente tramite le procedure elencate al precedente comma, nel rispetto dei principi elencati all’art.2 del presente Regolamento e degli adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza, tracciabilità e sicurezza.
4. In linea con quanto previsto dal CCP, Farmacie FVG procede con l’affidamento dei **contratti di servizi e forniture** secondo le modalità dell’**Allegato 1**.

SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
<= 5.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi – CIG su piattaforma certificata e all’occorrenza direttamente su piattaforma

	ANAC
>=5.000 <= 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di più preventivi (tramite PAD)
>= 140.000 fino alle soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando mediante procedure su portale con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.

5. In forza di quanto previsto dal CCP, Farmacie FVG applica le clausole sociali (che impongono all'impresa aggiudicataria subentrante nell'esecuzione di un servizio di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale già alle dipendenze dell'impresa uscente) nei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, ovverosia nei contratti il cui costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.
6. La clausola sociale si applica, di norma, anche nei servizi sotto-soglia da 140.000 Euro a 443.000 Euro.
7. In caso di affidamento diretto con la clausola sociale, la Società si riserva la facoltà di non applicarla dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre.
8. Il RUP è tenuto a chiedere all'affidatario del contratto uscente l'elenco del personale impiegato negli ultimi sei mesi, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro e monte ore e detto documento dovrà essere inserito nella procedura negoziata senza bando.
9. L'aggiudicatario della procedura sarà pertanto tenuto a garantire al personale uscente l'applicazione del C.C.N.L. e delle stesse tutele economiche e normative.

Art. 11 - Requisiti di partecipazione alle procedure delle imprese

1. Per requisiti di partecipazione si intendono i requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto. Attraverso i requisiti di partecipazione è possibile, pertanto, qualificarsi per concorrere alla procedura di affidamento indetta.
2. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere – a pena di esclusione - i requisiti di ordine generale (inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti) e di ordine

speciale (quali l'idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali richiesti rispettivamente dagli articoli da 94 a 100 del Codice).

3. Pertanto, in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti:
 - a) *per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro* mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche utilizzando Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione da Farmacie Comunali FVG;
 - b) *per gli affidamenti pari o superiori ai 40.000,00 euro* mediante E-DGUE messo a disposizione per la singola procedura dalla stazione appaltante.
4. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.
5. La verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione viene effettuata immediatamente secondo le modalità previste dal Codice e dal presente articolo. In particolare, la verifica dei requisiti per gli affidamenti superiori ai 40.000,00 euro avverrà attraverso la consultazione del Fasciolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0). In via residuale ed accessoria, qualora non sia sufficiente il ricorso al FVOE 2.0, la Società potrà svolgere la verifica attraverso interpello delle amministrazioni competenti. In tale ultimo caso, decorsi 30 giorni dall'invio alle amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale e rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione, fermo restando la verifica successiva dei suddetti requisiti. E' ammessa l'aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione. Resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti in fase successiva. Resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. In caso di accertata mancanza di requisiti dopo l'aggiudicazione, la Farmacia dovrà revocare l'aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti.
6. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sui requisiti in capo agli operatori economici verrà effettuata mediante verifica "a campione" delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e speciali rilasciate dall'affidatario sulla scorta della procedura di controllo a campione approvata dalla Farmacia.
7. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione provvisoria esclusivamente se prevista nei documenti di gara e laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi dell'1% dell'importo a base di gara.
8. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 104 del Codice.
9. Qualora dalla verifica emerga la carenza dei requisiti dichiarati dal concorrente, senza indugio e comunque nei successivi 10 giorni, il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto e l'escussione della eventuale garanzia definitiva. Il RUP provvede inoltre alla comunicazione all'A.N.A.C. e ad esperire il procedimento teso alla determinazione del periodo di sospensione dell'operatore economico dalle procedure indette da Farmacie Comunali FVG.
10. A tal fine, il RUP invita per iscritto l'operatore economico a formulare deduzioni in merito alle risultanze della verifica dei requisiti, assegnando un termine non superiore a 10 giorni. Esaminate le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti, il RUP decide la durata della sospensione da 1 a 12 mesi, con provvedimento motivato da comunicarsi a mezzo PEC all'operatore economico. E' in ogni caso data la

facoltà al RUP di valutare la piena ammissibilità di eventuali deduzioni formulate dall'operatore economico.

11. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, la Società procederà alla stipula del contratto.

Art. 12 – Disciplina delle esclusioni e *self cleaning*

1. Premesso quanto previsto dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice e dal precedente art.15, le modalità di attivazione poste in essere da Farmacie Comunali FVG delle cause di esclusione sono quelle determinate dall'art.96 del Codice, il quale prevede che l'operatore che sia incorso nelle ipotesi previste all'art. 94 (ad eccezione di quelle previste al comma 6) e in quelle all'art. 95 (ad eccezione di quelle previste al comma 2) non sia escluso qualora abbia adottato le misure di ravvedimento previste dalla norma stessa.
2. In particolare, nel caso in cui le fattispecie escludenti siano intervenute prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico - contestualmente all'offerta - deve darne comunicazione a Farmacie Comunali FVG, dando altresì prova dell'impossibilità di averle potute adottare prima della presentazione dell'offerta medesima e comprovandone l'adozione successiva secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 96.
3. Conseguentemente, al fine di evitare l'esclusione, l'operatore dovrà dimostrare:
 - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
 - di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
 - di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
4. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate dalla Società considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.
5. Qualora le misure adottate dall'operatore economico siano ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso non sarà escluso dalla gara; in caso contrario la Società provvederà a comunicarlo al privato.
6. Ad ogni modo in nessun caso l'aggiudicazione potrà subire dilazioni a cagione dell'adozione delle misure di *self-cleaning*.

Art. 13 - Contenuti lettera invito/disciplinare di gara e capitolati tecnici

1. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati da Farmacie Comunali FVG, gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta tramite la piattaforma certificata in uso dalla Società.
2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta adeguata e quindi deve contenere almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture;
 - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) l'eventuale richiesta di garanzie laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi

dell'1% dell'importo a base di gara per la garanzia provvisoria, e 5% dell'importo contrattuale per la garanzia definitiva.

- g) il nominativo del RUP;
- h) lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposto, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione e verifica e collaudo dei lavori, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e le penalità eventualmente previste.

Art. 14 - Criteri di Aggiudicazione delle procedure di gara

1. Le procedure indette sulla base del presente Regolamento saranno aggiudicate, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, secondo i criteri di cui all'art. 108 del Codice e dunque in base ai seguenti criteri:
 - a. criterio del *minor prezzo*;
 - b. criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
3. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità / prezzo, la lettera di invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la commissione aggiudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica, al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
4. A norma dell'art. 108 comma 10 del Codice, la Società può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è comunque indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
5. Spetta in ogni caso al R.U.P. designare l'incaricato alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica nelle procedure ristrette e in quelle negoziate.
6. Il R.U.P. e/o la Commissione, in base alle rispettive competenze, provvedono alla stesura del verbale delle operazioni effettuate, ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione, esprimendo anche eventualmente il giudizio di congruità sull'offerta migliore.
7. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante rilancio, salvo diversa prescrizione nei documenti di gara.
9. Le sedute di gara, sia che siano svolte dal R.U.P., che dalla Commissione giudicatrice (salvo che la Commissione si sia riunita per la valutazione delle offerte tecniche), devono essere svolte in forma pubblica (anche telematica) e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 15 – Valutazione delle offerte anormalmente basse e Ruolo del R.U.P.

1. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, può verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nel silenzio del bando/invito, per qualsiasi procedura sottosoglia, in caso di massimo ribasso, si applica lo scarto automatico delle offerte anomale e l'individuazione della soglia avverrà con il metodo A.
2. Le giustificazioni saranno richieste a mezzo comunicazione PEC, assegnando all'offerente un termine non inferiore a otto giorni per rispondere; ulteriori precisazioni potranno essere richieste assegnando un termine non inferiore a tre giorni.
3. Farmacie Comunali FVG si riserva la facoltà di convocare l'offerente presso la sede della Società per un contraddittorio conclusivo. Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

Art. 16 – Stipula del contratto, *stand still* e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I contratti sono stipulati subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale nonché di quelli di ordine speciale, previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. Per i contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) sottoscritto dall'aggiudicatario.
3. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte del soggetto indicato come possibile aggiudicatario dell'eventuale cauzione definitiva e delle polizze assicurative, si procederà alla stipula del contratto.
4. Per espressa previsione dell'art. 18 comma 3 del Codice non si applica il termine dilatorio del c.d. *stand still* di 32 giorni per la stipula di contratti relativi a fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.
5. Nell'espletamento delle procedure di gara, la Società è tenuta a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come normata:
 - dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010;
 - dall'art. 6 della stessa Legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
 - e dall'art. 6 del D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3;
 - digitalizzazione: avvio dal 1° gennaio 2024 – deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e seguenti.
6. Al riguardo, si ricorda che la normativa di cui al precedente comma vieta il ricorso alla modalità di pagamento in contanti e richiede la piena tracciabilità dei flussi finanziari, prevedendo, in particolare, i seguenti obblighi:
 - a. utilizzo di uno (o più) conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. In sostanza, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. Sul conto corrente dedicato potranno, quindi, transitare operazioni inerenti più commesse, sia pubbliche che private, ma nessuna operazione in contanti. Su tale conto corrente dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi alle commesse pubbliche: sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a

favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici.

- b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).
7. Ai fini di cui sopra, Farmacie Comunali FVG deve contrassegnare ogni affidamento – a prescindere dalla tipologia di procedura espletata - con un Codice Identificativo di Gara [“CIG”]
8. In ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, Farmacie Comunali FVG è tenuta a comunicare all’Autorità competente nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione all’interno dell’area “*Società Trasparente*”, tutti i CIG emessi in relazione ai vari contratti affidati.
9. Sono esclusi dal CIG le spese di cui al precedente art.14.

Art. 17 – Verifica delle forniture e delle prestazioni e Pagamenti

1. Le forniture di beni/servizi devono essere sottoposte rispettivamente a verifica di conformità e conseguente accettazione dei materiali/servizi, prima che si disponga il pagamento.
2. La Società provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Il pagamento può essere disposto previa verifica della fattura pervenuta, accettazione del materiale ovvero esito favorevole del collaudo o rilascio di attestazione di regolare esecuzione, nonché verifica regolarità contributiva (DURC regolare). In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Per tutti i contratti il pagamento della fattura sarà effettuato da parte di Farmacie Comunali FVG secondo le modalità ed i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 giorni dalla data della fattura, a norma del D.Lgs. 231/2002 e smi, art. 4 comma 3.
5. Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 148/2017, Farmacie Comunali FVG è soggetta all’applicazione del meccanismo del c.d. Split payment; pertanto l’IVA sull’acquisto sarà direttamente versata all’erario e non liquidata in sede di pagamento.

Art. 18 - Oneri per la sicurezza

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto la Società valuterà ed indicherà nei documenti di gara i costi afferenti agli oneri per la sicurezza.
2. Tali costi, non soggetti a ribasso, saranno tenuti distinti dall'importo posto a base d'asta indicato nei documenti di gara. Tali costi verranno, poi, specificatamente indicati per iscritto nel contratto o nella lettera d'ordine che si andrà a porre in essere.
3. La stima di tali costi dovrà essere congrua e aderente a prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di gara interessato.

Art. 19 - Revisione prezzi

1. A norma dell'art. 60 del Codice, nei documenti di gara delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Tali clausole, che non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza per quanto riguarda i servizi e le forniture e per la percentuale eccedente il 3 % per cento e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza per quanto riguarda i lavori. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
2. Per le modalità specifiche di applicazione della revisione prezzi si rinvia all'art. 60 del Codice.

Art. 24 - Penali

1. Nei contratti stipulati con gli appaltatori e con i fornitori di beni e servizi, Farmacie Comunali FVG prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate secondo le previsioni di cui all'art. 126 del Codice e vengono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; esse non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. L'applicazione della penale avviene mediante trattenuta, in sede di liquidazione della fattura per la fornitura del lavoro, bene o servizio, dell'importo corrispondente al ristoro pattuito per i disagi causati dal ritardo contrattuale. La trattenuta viene comunque operata previa contestazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata all'appaltatore, e contiene anche l'assegnazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la formulazione id eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'importo totale delle penali accumulate risulti superiore al 10 per cento, Farmacie Comunali FVG può procedere con la risoluzione del contratto.
3. E' dovere della stazione appaltante riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Detto limite si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 20 – Garanzie

1. Laddove in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, Farmacie Comunali FVG può richiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.

Art. 21 - Contenuti del contratto

1. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:
 - l'oggetto;
 - i termini di esecuzione ed eventuali clausole relative alle modifiche contrattuali in termini temporali (opzioni, proroghe) e quantitativi (quinto d'obbligo);

- il corrispettivo determinato con il ribasso ovvero il prezzo offerto;
- i termini e le modalità di pagamento;
- la clausola di revisione dei prezzi;
- le clausole di penalità per inadempimento;
- le clausole risolutive espresse;
- l'obbligo del rispetto da parte del fornitore del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale; al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili; al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale; al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi (con particolare riguardo a quelli di cui alle vigenti leggi antimafia nonché all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata);
- nel caso di servizi e/o di forniture in opera, al rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I.;
- il rispetto da parte del contraente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, adottato da Farmacie Comunali FVG e del Codice Etico;
- il rispetto da parte del contraente della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 GDPR ed eventuali successive modifiche).

Art. 22 – Rinnovo, proroga del contratto e c.d. quinto d'obbligo

1. I contratti devono avere termini e durata certa e definita. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. Qualora, invece, siano previste clausole di tacito rinnovo o proroga, il prolungamento dei contratti è ammesso solo per un periodo non superiore a quello originario del contratto prorogato.
2. I contratti pluriennali devono preferibilmente contenere, a favore della Società, la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per gli eventuali subappaltatori.
3. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga del contratto, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. È in ogni caso concessa la possibilità a Farmacie Comunali FVG, una volta terminata la prima scadenza contrattuale, di avviare una negoziazione per la revisione del prezzo ovvero per determinare diverse condizioni contrattuali purché entro il limite del 10 % (ex art. 120 comma 3 del Codice).
4. A norma dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
5. Farmacie Comunali FVG computerà nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura tutte le eventuali opzioni e proroghe o della previsione del quinto d'obbligo.

Art. 23 – Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.
2. Le condizioni di esecuzione che l'operatore economico affidatario è chiamato a rispettare potranno essere dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali o da documenti contenenti specifiche tecniche, che dovranno essere accettati dall'appaltatore qualora ritenuto necessario.
3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione e qualora non ricopra egli stesso il ruolo, può avvalersi di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
4. È compito del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto e di assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, forniture o servizi esposti corrispondano per quantità e qualità ai contenuti contrattuali. I servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle strutture competenti. Si applica l'allegato II.14 del Codice.
5. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della fornitura del bene o servizio, vi siano ritardi o difformità rispetto alle condizioni pattuite nel contratto e nel capitolato, il RUP ne dà evidenza e la Società procede con l'applicazione delle penali prevista dal contratto stesso.
6. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.

QUARTA PARTE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

1. La Società, ai sensi del Libro I, Parte II del Codice assicura la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio (once only), Farmacie Comunali FVG non richiede agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella sua disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l'accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni.
3. La Società svolge digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti mediante la propria piattaforma di e-procurement i cui dati ed informazioni sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. La Società assicura la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rende la piattaforma utilizzata accessibile nei limiti di cui all'articolo 35 del Codice.

Art. 25 – Normativa in materia di privacy

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea in materia di Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. "GDPR" e successive modifiche), Farmacie Comunali FVG tratterà i dati forniti dai

concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

2. Il titolare del trattamento dei dati è Farmacie Comunali FVG, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Art. 26 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comunicazioni all'Osservatorio

1. Tutti gli affidamenti eseguiti da Farmacie Comunali FVG sono soggetti alla vigilanza e al controllo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione
2. In relazione alle procedure espletate dalla Società dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla vigente normativa, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati delle procedure (dati contenuti nel bando e nel verbale di gara, concorrenti invitati, importo di aggiudicazione e nominativo dell'affidatario).

Art. 27 - Gestione del contenzioso e rimedi alternativi – Foro competente

1. Per le controversie riguardanti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento si applica il Libro V (*Del contenzioso e dell'Autorità nazionale anticorruzione*) del Codice.
2. La Società, al fine di garantire l'efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nell'esecuzione dei contratti, può esperire, ove ne ricorrano i presupposti, i seguenti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere:
 - a. durante lo svolgimento delle procedure di gara, mediante richiesta all'ANAC di parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 220 del Codice, anche a carattere vincolante, previo accordo tra le parti.
 - b. ai sensi dell'art. 215 del Codice (*Collegio consultivo tecnico*), per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice;
 - c. Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, per controversie relative a diritti soggettivi derivanti da esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Farmacie Comunali FVG può formulare, in base all'art. 212 del Codice, proposta di transazione nel rispetto delle norme del codice civile. La proposta è formulata dall'Amministratore unico, sentito il RUP.
3. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Pordenone.

Art. 28 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti ed è pubblicato in "Società Trasparente" nel sito web della Società <https://www.farmaciecomunalfvg.it/>.
2. E' abrogato il precedente regolamento approvato con determinazione n.13 del 15.12.2022.

